Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Martedì, 27 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(7651)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 15 settembre, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Alì Haider Sulayman, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Iraq.

Giovedì 15 settembre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Ahmed Abdel Jabbar, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Arabia Saudita.

Giovedì 15 settembre, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il generale N.A.M. Raza, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Pakistan.

(7592)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1739**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Ascoli Piceno una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « A. Ceci » di Ascoli Piceno è soppressa, salvo il funzionamento ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale);

applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro, che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dell'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 44.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 90. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Ceci » di Ascoli Piceno

N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi n. 5

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	107

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. **1740**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituita in Campobasso una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale « V. Cuoco » di Campobasso è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria di azienda (triennale);
applicato ai servizi amministrativi (biennale).

Art. 3

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorgio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale (geografia economica e merceologia, nozioni elementari di diritto e di economia); materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea, degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 44.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2005 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio finanziario 1965 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1965

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 92. — DI PRETORO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « V. Cuoco » di Campobasso

N. 1 Sezione per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 Sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale).
per complessive classi n. 5

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	2
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore settimanali	107

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **741.**

Inclusione dell'abitato di Apiro, in provincia di Macerata, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 305, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati inclusi nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Apiro, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 16. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1966, n. **742.**

Inclusione dell'abitato della frazione Balze del comune di Verghereto, in provincia di Forlì, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 634, emesso nell'adunanza del 19 aprile 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Balze, frazione del comune di Verghereto, in provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 15. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. **743.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di « Alpicoltura o Selvicoltura ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di « Filologia e critica dantesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966.

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 19. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1966, n. **744.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri ad acquistare un immobile.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, presso il Comando generale di detta Arma, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno della superficie di mq. 827,52, di proprietà dell'Ente autonomo Tirrenia di Pisa, al prezzo di lire 248.256 (oltre al rimborso di spese varie).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 1. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **745.**

Autorizzazione all'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato di un appezzamento di terreno sito nel comune di Madeazza (Trieste).

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dalla Società « Cartiere del Timavo » con atto 30 settembre 1964, numero 57396 di rep., di un appezzamento di terreno di mq. 9835, sito nel comune di Madeazza, iscritto al foglio di possesso n. 105 da scorporarsi dal corpo tavolare 4 (quattro) della partita tavolare 104 di Madeazza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 118. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **746.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, nel comune di Castrignano del Capo (Lecce).

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Salignano del comune di Castrignano del Capo (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 120. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **747.**

Erezione in ente morale dell'Associazione « Comunità dei braccianti », con sede in Roma.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Comunità dei braccianti », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 117. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. **748.**

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Pavia ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Pavia vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla Società « Palazzo Guicciardi s.r.l. », con sede in Pavia, per il prezzo di lire 38.000.000, la porzione di casa facente parte del fabbricato sito in Pavia, angolo via Malaspina - Palazzo Guicciardi, costituita da sette locali e servizi al piano sotterraneo e l'intero piano terreno o rialzato, censito al foglio IV, mappale 593/3, piani due, vani 9, da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 205, *foglio n.* 116. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1966.

Scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, con la quale venne istituita la Scuola dell'arte della medaglia presso la Zecca di Roma e alle dirette dipendenze della Direzione generale del tesoro;

Visto il regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, con il quale è stato approvato il regolamento;

Considerato che il prof. Giuseppe Romagnoli, insigne scultore e medaglista, fu direttore della Scuola suddetta dal 1909 al 1954, ininterrottamente;

Ravvisato opportuno onorare degnamente la figura dell'illustre scomparso, deceduto a Roma il 7 marzo 1966;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

La Scuola dell'arte della medaglia, istituita in Roma con la legge 14 luglio 1907, n. 486, assume la seguente denominazione: « Scuola dell'arte della medaglia Giuseppe Romagnoli ».

Dato a Roma, addì 19 luglio 1966

SARAGAT

COLOMBO

(7420)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi del centenario dell'Unione del Veneto e del Mantovano all'Italia e della battaglia di Bezzecca.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1965, n. 1357, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1966;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi francobolli celebrativi del centenario dell'Unione del Veneto e del Mantovano all'Italia e della battaglia di Bezzecca, nei valori da L. 40 e 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta bianca, non filigranata per il valore da L. 40, filigranata in chiaro a tappeto di stelle per quello da L. 90; formato carta: mm. 40×48 (L. 40) e mm. 30×40 (L. 90); formato stampa: mm. 37×45 (L. 40) e mm. 27×37 (L. 90); la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; colori: L. 40, quadricromia; L. 90, verde; tirature: 18 milioni di esemplari da L. 40 e 10 milioni da L. 90; quartini di 25 esemplari da L. 40 e di 40 da L. 90.

La vignetta del valore da L. 40 poggia sul lato lungo del formato. Presenta gli stemmi di Udine, Padova, Rovigo, Belluno, Venezia, Verona, Vicenza, Mantova, Treviso, uniti insieme da un nastro tricolore che porta i nomi delle città. Al centro del francobollo, ai due lati lello stemma di Venezia, figurano i due millesimi « 1866 » e « 1966 ». Le leggende corrono lungo i quattro lati del francobollo: su quello di base la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore; sugli altri tre, a cominciare da quello di sinistra, la leggenda « CENTENARIO DELL'UNIONE ALL'ITALIA ».

La vignetta del valore da L. 90 poggia sul lato corto del formato. Riproduce il particolare di un quadro in cui è rappresentata la battaglia di Bezzecca dipinto dal pittore F. Zonaro (Museo del Risorgimento - Milano) Sul lato di base figurano la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore; lungo il lato di sinistra e quello in alto, figura la leggenda « BATTAGLIA DI BEZZECCA 1866 ».

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1966
Registro n. 63 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 108

(7003)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1966.

Indicazione dell'incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati alla esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale.

L MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
L MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
L MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, portante norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 agosto 1938, portante norme per l'applicazione del marchio nazionale alle mandorle sgusciate destinate all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1939, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1940, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 9 dicembre 1950, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei loti;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 12 maggio 1958, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle cipolle destinate nelle Americhe;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme relative alle modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione dei cavolfiori, pomidoro, pesche, susine, insalate, albicocche, cipolle, mele e pere;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio 1962, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi all'esportazione degli agrumi, delle ciliege, delle fragole, delle uve da tavola, dei carciofi, delle carote, della cicoria Witloof, dei fagiolini, dei piselli da sgranare, degli spinaci;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 26 agosto 1965, portante norme per l'uso degli imballaggi relativi alla esportazione degli asparagi, cetrioli ed agli;

Ritenuta la necessità di indicare la percentuale di tara all'esterno degli imballaggi in legno usati per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione e soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sugli imballaggi di legno impiegati per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'estero, sottoposti alla disciplina del marchio nazionale di esportazione e per i quali è prevista una tara massima (peso del contenitore vuoto, dei materiali di avvolgimento, di addobbo, di protezione e di impacco) espressa in percentuale sul peso lordo, a norma dei decreti ministeriali richiamati in premessa, deve essere indicata, all'esterno di ciascun contenitore, la dicitura seguente: « Tara massima . . . % ». Tale percentuale non deve comunque essere superiore alla percentuale massima prescritta dai decreti ministeriali in premessa, mentre è data facoltà di indicare una percentuale di tare inferiore a quella prevista.

La percentuale di tara accertata non deve superare quella indicata all'esterno dell'imballaggio.

Art. 2.

L'indicazione predetta dovrà essere indicata, unitamente a tutte le altre di obbligo, a caratteri indelebili e chiaramente leggibili.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, tenuto conto delle esigenze della commercializzazione, può rendere obbligatoria l'indicazione della tara di cui al precedente art. 1 anche ai sovraimballaggi e ai contenitori costruiti con materiale diverso dal legno o su altri imballaggi autorizzati in base alla facoltà concessa all'Istituto stesso dai decreti ministeriali in premessa.

Art. 4.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864 e dello art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 1966 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

(7560)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 507 « di Cogne ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 127 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » al km. 107+770 Aymaville-Cogne, della lunghezza di km. 21+450:

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 26 « della Valle d'Aosta » al km. 107+770 Aymaville-Cogne, della lunghezza di km. 21+450 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 507 « di Cogne ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 28

(7163)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1966.

Classificazione tra le statali della strada n. 509 « di Forca d'Acero ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 18 di detto elenco è prevista la strada: innesto strada statale n. 83 « Marsicana » presso Opi-Forca d'Acero-Atina-innesto strada statale n. 6 « via Casilina » presso Cassino;

Considerata l'opportunità di classificare subito il tratto compreso tra l'innesto con la strada statale n. 83 « Marsicana » presso Opi ed il ponte di Valle Mancina in prossimità del torrente a monte di San Donato Val di Comino, onde consentire l'allacciamento della citata strada statale n. 83 alla variante Campoli Appennino-San Donato Val di Comino in via di ultimazione a cura della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto dall'innesto con la strada statale n. 83 presso Opi al ponte di Valle Mancina in prossimità del torrente a monte di San Donato Val di Comino è classificato statale con la denominazione di: strada statale n. 509 « di Forca d'Acero ».

Con successivo decreto sarà provveduto in merito al residuo tratto della strada prevista al n. 18 del piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1966
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 32

(7161)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2798/5829 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 2075 del 28 luglio 1966, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Catanzaro ha comunicato che l'avvocato distrettuale dello Stato di quella città ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa Avvocatura, il dott. Federico Placida, vice avvocato dello Stato, in sostituzione del dott. Roberto De Maio, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Federico Placida, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Catanzaro, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Calabria, in sostituzione del dott. Roberto De Maio, trasferito ad altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(7001)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Venezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Venezia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7157)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1960.
Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato riconosciuto l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli in Verona, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, numero 298, che ne ha approvato lo statuto e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuto la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per la fiera di Verona, con sede in Verona, è composto dai seguenti membri:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Bontempo dott. Etaliano, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Civello dott. Eugenio, in rappresentanza della prefettura di Verona;

Riolfatti dott. Tullio, in rappresentanza del comune di Verona;

Soave comm. Attilio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.

Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(7292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Pagani (Salerno) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.16.III.72/7-974, in data 12 settembre 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Pagani è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale medesimo.

(7499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.882.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7448)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.058.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7456)

Autorizzazione al comune di Tornimparte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Tornimparte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.031.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7449)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Collarmele (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.081.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7452)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Castelvecchio Calvisio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 944.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7453)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Campo di Giove (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7457)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Fontecchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.482.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7451)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Fossa (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.321.599, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7450)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Calascio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.895.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7458)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1966, il comune di Pianella (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.227.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7459)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Roccaforzata (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.554.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7460)

Autorizzazione al comune di Sava ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Sava (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.892.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7461)

Autorizzazione al comune di Pulsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1966, il comune di Pulsano (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.247.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7462)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 25 aprile 1966 al 1° maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

— **Paesi terzi**

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.941	zero	1.425	2.294	4.344
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	10.192	3.183	7.359	6.682	15.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.778	9.044	2.383	8.778	10.517	19.916
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	9.228	9.079	2.118	9.228	11.217	23.051
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	9.768	9.121	1.800	9.768	12.057	26.813
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.038	9.142	1.641	10.038	12.477	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	10.308	9.163	1.482	10.308	12.897	30.575
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . .	11.478	9.254	1.250	11.478	14.717	38.726
	24	8. superiore al 43 % . .	13.998	9.450	1.250	13.998	18.637	56.282
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	7.528	7.794	1.133	7.528	9.267	16.166
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	7.978	7.829	868	7.978	9.967	19.301
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	8.518	7.871	550	8.518	10.807	23.063
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788	7.892	391	8.788	11.227	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058	7.913	232	9.058	11.647	26.825
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % .	10.228	8.004	zero	10.228	13.467	34.976
	35	7. superiore al 43 % . .	12.748	8.200	zero	12.748	17.387	52.532
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1.933	6.109	5.432	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 % . .	4.297	10.683	3.314	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	26.772
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	45.512
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.841	25.692	18.731	25.841	27.830	41.176
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.528 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	7.528 (*f*)	9.267 (*f*)	16.166 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.978 (f)	7.829 (f)	868 (f)	7.978 (f)	9.967 (f)	19.301 (f)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	8.518 (f)	7.871 (f)	550 (f)	8.518 (f)	10.807 (f)	23.063 (f)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.788 (f)	7.892 (f)	391 (f)	8.788 (f)	11.227 (f)	24.944 (f)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.058 (f)	7.913 (f)	232 (f)	9.058 (f)	11.647 (f)	26.825 (f)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.228 (f)	8.004 (f)	zero (f)	10.228 (f)	13.467 (f)	34.976 (f)
	58	7. superiore al 43 %	12.748 (f)	8.200 (f)	zero (f)	12.748 (f)	17.387 (f)	52.532 (f)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.109 (f)	8.942 (f)	1.933 (f)	6.109 (f)	5.432 (f)	11.671 (f)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	5.301	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	29.897
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	48.637
04.03		Burro (a):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (c) (g)	64.252 (g)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (d)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (c) (g)	53.543 (g)
	08	II. non nominato	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (c) (g)	48.887 (g)
04.04		Formaggi e latticini (a):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (d)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (d)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	2.210	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . .	zero	zero	7.529 (h)	zero	zero	7.529
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (h)	zero	17.364 (h)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	14.447	zero	3.686	6.647 (c)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	13.538	zero	2.249	5.760 (c)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	6.782	zero	zero	zero (c)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	11.672	2.913	3.846	6.929 (c)	29.389
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 184

Corso dei cambi del 26 settembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,91	623,98	624,05	624,02	623,95	623,92	624,05	623,90	623,92	624 —
$ Can.	579,425	579,35	579,50	579,60	579,20	579,40	579,45	579,50	579,40	579,65
Fr. Sv.	144,28	144,30	144,29	144,32	144,25	144,33	144,30	144,30	144,33	144,36
Kr. D.	90,35	90,36	90,37	90,39	90,35	90,34	90,385	90,35	90,34	90,38
Kr. N.	87,30	87,31	87,34	87,31	87,35	87,28	87,33	87,30	87,28	87,29
Kr. Sv.	120,74	120,75	120,68	120,75	120,75	120,73	120,75	120,80	120,73	120,74
Fol.	172,25	172,28	172,31	172,275	172,23	172,28	172,285	172,30	172,28	172,24
Fr. B.	12,51	12,517	12,52	12,5175	12,495	12,52	12,514	12,50	12,52	12,515
Franco francese	126,76	126,80	126,89	126,89	126,80	126,91	126,87	126,90	126,91	126,91
Lst.	1740,98	1741,25	1740,80	1741,35	1740,80	1740,77	1741,30	1740,75	1740,77	1741,25
Dm occ.	156,43	156,47	156,45	156,475	156,44	156,45	156,47	156,40	156,45	156,48
Scell. Austr.	24,178	24,18	24,18	24,1840	24,12	24,18	24,1825	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,721	21,172	21,70	21,73	21,75	21,73	21,715	21,70	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,418	10,42	10,42	10,42	10,42	10,41	10,4185	10,42	10,41	10,415

Media dei titoli del 26 settembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1966

1 Dollaro USA	624,035
1 Dollaro canadese	579,525
1 Franco svizzero	144,31
1 Corona danese	90,387
1 Corona norvegese	87,32
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	172,28
1 Franco belga	12,516
1 Franco francese	126,88
1 Lira sterlina	1741,325
1 Marco germanico	156,472
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,722
1 Peseta Sp.	10,419

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « G. Passerini », di Guastalla, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Reggio Emilia n. 13570 del 3 maggio 1966, il preside del Liceo scientifico statale « G. Passerini », di Guastalla, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dai colleghi, alunni ed Enti dell'estinto la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Fiorino De Carli ».

(7260)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale « Euganeo », di Este, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Padova n. 19910 del 28 luglio 1966, il preside del Liceo scientifico statale « Euganeo » di Este, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da donatori vari la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Ten. Pilota Onorio De Luca ».

(7264)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Minghetti », di Bologna, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna numero A/1694 del 1° luglio 1966, il preside del Liceo ginnasio statale « Minghetti » di Bologna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Emanuele Filiberto Cavallazzi ».

(7261)

Vacanza delle cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » e di « Clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, sono vacanti le cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » e di « Clinica dermosifilopatica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7625)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con qualifiche varie

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 301, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 3ª categoria comune in prova presso la Zecca, con le seguenti qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

otto posti di manovale specializzato di fonderia;

quattro posti di manovale specializzato nella pulitura di metalli con acidi e polveri abrasive;

due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore;

un posto di aiuto saldatore elettrico ed autogenista.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

i) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per le vedove ed orfani di guerra o per servizio, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale, civile e salariato, di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti, nonchè del personale già salariato non di ruolo cessato dal servizio per riduzione di personale;

b) dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed

alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere vaccinato entro i termini previsti dal n. 7) del successivo art. 11 del presente bando;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo da L. 400 conformemente al modello allegato dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera da cui, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengono, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

I concorsi si effettueranno mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca

approvato con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o caduto per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1959 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione del tesoro: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati nei primi otto posti della graduatoria del concorso a otto posti di manovale specializzato di fonderia, nei primi quattro posti della graduatoria del concorso a quattro posti di manovale specializzato nella pulitura di metalli con acidi e polveri abrasive, nei primi due posti della graduatoria del concorso a due posti di aiuto fabbro fucinatore e forgiatore e nel primo posto della graduatoria del concorso a un posto di aiuto saldatore elettrico ed autogenista, saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dell'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo, riuasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato, infine, che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato ad altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966
Registro n. 20, foglio n. 42

Schema della domanda di assunzione su carta da bollo da L. 400.

Alla Direzione della Zecca - via Principe Umberto, 4 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (Provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . post di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . . presso . . . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti: . . . . (indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma (1) . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(7236)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Modifiche alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione al sopracitato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi per l'accesso alle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall'art. 64 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1964, modificato con decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 9 aprile 1965, relativo, tra l'altro, alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Considerato che l'ispettore generale Gagliardi dott. ingegnere Diodato, già chiamato a presiedere detta Commissione giudicatrice, si trova ora totalmente assorbito dai normali compiti di ufficio;

Ritenuta, pertanto, la conseguente necessità di procedere alla sostituzione dello stesso ing. Gagliardi nella qualità di presidente della suindicata Commissione;

Atteso che le operazioni relative al concorso *de quo* non hanno avuto ancora inizio;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale Campanini dott. ing. Lionello è chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame a trecentosessantaquattro posti di vice segretario della carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 9 marzo 1963, in luogo dell'ispettore generale Gagliardi dott. ingegnere Diodato.

Art. 2.

Per quanto disposto nel precedente art. 1, la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato risulta pertanto così costituita:

Presidente:

Campanini dott. ing. Lionello, ispettore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Membri:

Gratta dott. ing. Glauco, direttore di divisione dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici;

Covelli dott. Vincenzo, direttore di divisione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Falcone dott. ing. prof. Salvatore, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto industriale « G. Galilei » di Roma;

De Francisco dott. ing. prof. Giovanni, ordinario di elettrotecnica nell'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Roma.

Segretario:

Repici dott. ing. Giovanni, consigliere di 1ª classe dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1966

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1966
Registro n. 57 *Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n.* 002

(7011)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di sperimentatore per le specializzazioni in tecnica del freddo ed in chimica agraria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1966, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8, nei giorni 10, 11 e 12 ottobre 1966 per la specializzazione in tecnica del freddo e nei giorni 13, 14 e 15 ottobre 1966 per la specializzazione in chimica agraria.

(7572)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria della Stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 13 maggio 1966, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 13 e 14 ottobre 1966 con inizio alle ore 8,30.

(7505)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 luglio 1966, n. 40.

Modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 31 *del* 6 *settembre* 1966)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, concernente l'istituzione del « Fondo Sociale della Regione Sarda »;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1965, n. 11, col quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione della legge sopraccitata;

Ritenuto di dover provvedere a delle modifiche al predetto regolamento;

Sulla proposta dell'on. Assessore regionale al lavoro e P.I.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 19 luglio 1966;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, di approvazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10;

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore al lavoro e P.I. ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a favore di terzi a firma dell'Assessore al lavoro e P.I. ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di revisore e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da un apposito collegio di revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della Delegazione della Corte dei conti per la Sardegna - presidente, - da un rappresentante dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione e da un rappresentante dell'Assessorato alle finanze - membri - designati dai rispettivi uffici ».

Il secondo comma dell'art. 4 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 6 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati, prevista al punto 1.o) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 verrà attuata:

a) favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali o ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati;

b) mediante la pubblicazione di un notiziario destinato agli emigrati stessi;

c) facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati che conservano la residenza in Sardegna mediante la concessione di borse di studio a favore dei figli a loro carico.

A carico del « Fondo » potranno essere autorizzate le spese per l'affitto e l'arredamento dei locali, per la formazione di biblioteche, emeroteche, cineteche e discoteche nonchè per l'acquisto dei relativi apparecchi audiovisivi, per l'allestimento di spettacoli, di conferenze e di riunioni culturali, di mostre d'arte, per il pagamento del personale addetto ai circoli, per la pubblicazione del notiziario, per la somministrazione agli emigrati di generi di conforto, e per la costituzione delle borse di studio a favore dei figli degli emigrati ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 7 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della prima sistemazione e riqualificazione dei lavoratori che rientrino in Sardegna, prevista al punto 2) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore ed alle eventuali persone a suo carico, quando egli rientri in Sardegna per occupare un posto fisso di lavoro.

Il rimborso delle spese di trasferimento può inoltre essere esteso al trasporto del mobilio e delle masserizie nella misura forfettaria di L. 10.000 per ogni componente il nucleo familiare.

Il terzo comma dell'art. 7 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Le domande per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti debbono essere inviate, corredate della relativa documentazione, all'Assessorato al lavoro e P.I. ».

Art. 5.

L'art. 9 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza di cui al punto 1) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, potrà anche essere effettuata, previa stipula di apposita convenzione, tramite Enti legalmente riconosciuti.

L'effettuazione dell'indagine prevista al punto 3) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può essere fatta sia direttamente dall'Assessorato al lavoro e P.I. a mezzo dei propri funzionari, sia, previa stipulazione di apposita convenzione, tramite Enti legalmente riconosciuti che esplichino la loro attività nel campo dell'emigrazione.

Sono a carico del Fondo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, dagli impiegati e funzionari addetti al servizio nonchè le spese derivanti dalle convenzioni con gli Enti suddetti ».

Art. 6.

L'art. 13 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« L'avviamento al lavoro del personale da impiegare nella realizzazione delle opere di cui al quarto punto dell'art. 2 della legge istitutiva del « Fondo Sociale », comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuato tramite gli uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La nomina del personale di sorveglianza è riservato all'Assessorato al lavoro e P.I. ed il personale stesso viene scelto fra quello iscritto all'albo dei sorveglianti ed all'albo dei capi squadra, isstituiti presso lo stesso Assessorato al lavoro.

L'incarico di sorvegliante dei lavori di scavo archeologico verrà conferito dall'Assessorato al lavoro e P.I., su designazione da parte della Sovraintendenza alle antichità, a persona riconosciuta idonea dalla stessa Sovraintendenza, anche se non iscritta all'albo dei sorveglianti.

L'iscrizione all'albo dei sorveglianti dei lavori avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e P.I.

b) certificato di iscrizione ad uno dei seguenti albi professionali; ingegneri, agronomi (limitatamente ai cantieri di rimboschimento), geometri, periti edili, periti agrari (limitatamente ai lavori di rimboschimento).

L'iscrizione all'albo dei capi squadra avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e P.I.;

b) certificato rilasciato dall'ufficio comunale di collocamento da cui risulti la qualifica professionale (aiuto, istruttore in cantieri di lavoro regionali o ministeriali, assistenti edili, capomastro muratore, muratore);

c) certificato penale;

d) titolo di studio (licenza elementare) ».

Art. 7.

L'art. 17 del D.P.G. 14 maggio 1965, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Ai tecnici incaricati della sorveglianza dei lavori verrà corrisposta una indennità globale, comprensiva del rateo e gratifica natalizia, ferie non godute e festività nazionali, di lire 650 per ogni ora di effettivo lavoro, e per un massimo di otto ore giornaliere; ai capisquadra verrà corrisposta una indennità globale, comprensiva del rateo festività natalizia, ferie non godute e festività nazionali, di L. 450 all'ora di effettivo lavoro prestato e per un massimo di otto ore giornaliere.

Agli istruttori ed aiuto istruttori dei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, viene concesso un premio giornaliero di operosità di lire milletrecento, con la relativa spesa a carico del « Fondo ».

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 29 luglio 1966

Il presidente: DETTORI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 25 agosto 1966 - Reg. Presid. Giunta n. 1, foglio 13. — BURGHIGNOLI

(7174)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.